



**Regione Siciliana**

Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Enna

(Servizio di polizia idraulica sulle acque e sugli impianti elettrici-Testo Unico 11/12/1933 n.1775 - Legge Speciale)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

**VISTO** - la nota prot. n. 44260 del 13/03/2015 con la quale veniva richiesto, da parte di questo Ufficio, alla Guardia di Finanza - Tenenza di Piazza Armerina, di esperire visita ispettiva a carico del Sig. **Zagara Filippo**, poiché inadempiente agli adempimenti richiesti con nota n. 69333 del 22/02/2013 riguardanti la concessione richiesta con istanza 14/06/2007 .

**VISTO** - la nota assunta al prot. d' Ufficio n. 91678 del 03/06/2015 e successiva n. 126670 del 07/08/2015, con le quali la Guardia di Finanza - Tenenza di Piazza Armerina ha comunicato gli esiti dell' accertamento espletato in data 27/04/2015, da agenti di P.G. App. sc. Giambra Liborio e App.sc. Fragetta Marco, in servizio presso il reparto menzionato, giusto verbale di sopralluogo allegato alla citata nota n.91678 del 03/06/2015 nel quale è stato riportato:

- *“ Non vi sono derivazioni abusive delle acque, dai due pozzi non vi è installato alcun impianto di sollevamento, dalla sorgente fuoriescono due tubature di colore nero con il quale utilizzano l' acqua in caduta in quanto la sorgente si trova in una posizione alta rispetto al terreno;*
- *I contatori volumetrici matricola n.09-002631 e n. 09-002627 non sono mai stati installati”*
- *“la frase “Non vi sono derivazioni abusive delle acque...” è riferita AI SOLI POZZI e NON ALLA SORGENTE. Dalla sorgente, invece partono due tubi neri con i quali la parte effettua l' irrigazione delle proprie colture, a caduta...”.*

**VISTO** - il processo verbale di contestazione violazione amministrativa prot. n. 130475 del 25/08/2015, inteso notificato il 18/09/2015, con cui è stata contestata :

- a) la violazione al disposto dell'art. 17 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e s.m.i. per per avere esercitato senza titolo concessorio e/o autorizzativo ai sensi del T.U.n.1775/1933 e s.m.i. la derivazione di acqua dalla sorgente sita nella part. 12 del fog. 183 del Comune di P.ARMERINA.
- b) il mancato pagamento del canone dovuto per la esercitata derivazione abusiva per gli anni 2013 e 2014 pari ad euro 23,88, ai sensi dell' art. 15 della L.R. n.04/2003 e s.m.i..

**VISTO** - il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici (Legge Speciale) e succ. mod. ed integrazioni.

**VISTO** - Il Decreto Legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”.

**VISTO** - La L.R. 16/04/2003, n.4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l' anno 2003” artt. 14 e 15;

**VISTO** - Il Decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia Ambientale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006.

**VISTI** - Gli atti d'Ufficio dai quali risulta che per la derivazione esercitata non sono state rilasciate autorizzazioni al prelievo ai sensi del T.U. n.1775/1933 e s.m.i. ;

**PRESO** atto delle dichiarazioni rilasciate e trascritte a verbale in data 16/11/2015 a seguito dell' audizione personale richiesta con nota pervenuta il 25/08/2015 in contrasto con quanto verbalizzato ed accertato dagli agenti in servizio presso la Guardia di Finanza - Tenenza di Piazza Armerina.

**VISTO** - il recente atto di indirizzo n. 10442 del 08/03/2016 del Dipartimento Acque e Rifiuti di Palermo (*"Coordinamento delle procedure relative al T.U. 1775/1933 – Tabelle Gradualità applicazione delle sanzioni"*) relativo alla modulazione delle sanzioni da applicare ai sensi del T.U. n.1775/1933 e s.m.i..

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell' art. 94 del T.U. n.1775/1933 e succ. modifiche ed integrazioni tutto il territorio nazionale è assoggettato alla tutela della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell' art. 1 della legge n.36/1994 e dell' art. 144 del D.L.vo n. 152/2006 *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato..."*;
- la derivazione di tutte le risorse idriche superficiali e non, per qualsiasi destinazione d' uso, inclusi gli usi domestici, sono regolamentate e disciplinate secondo quanto disposto dal T.U. 11/12/1933 sulle acque e sugli impianti elettrici e s.m.i.;
- sia per i pozzi che per la sorgente in argomento non risultano rilasciate autorizzazioni al prelievo ai sensi del T.U. n.1775/1933 e s.m.i., l' ultima licenza temporanea consentita ed intesa rinnovata in forza dell' art. 16 della L.R. n.04/2003, risale all' anno 2012;
- ogni derivazione di acqua esercitata in assenza di autorizzazione e/o titolo concessorio dell' autorità competente, salvo quanto previsto dall' art. 93 dell' anzidetto T.U. e dall' art. 167 del D.L.vo n. 152/2006, è punita con la sanzione di cui all' art. 17 del T.U. n.1775/1933 e s.m.i. (*"...da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. ...."*) e la cessazione immediata dell' utenza abusiva.
- nel caso specifico, la portata d'acqua derivata abusivamente è pari alla resa della sorgente (l/sec. 0.153) e che la sanzione contestata con il processo verbale di contestazione è da rimodulare in armonia al succitato atto di indirizzo n. 10442 del 08/03/2016 (*"Coordinamento delle procedure relative al T.U. 1775/1933 – Tabelle Gradualità applicazione delle sanzioni"*).

**RITENUTO**, comunque, fondato quanto accertato e contestato con il Processo Verbale di contestazione sanzione amministrativa prot. n. 130475 del 25/08/2015.

Ai sensi dell' art. 18 della legge n.689/1981 e s.m.i.

**DECRETA**

**Il Sig. Zagara Filippo, nato a Piazza Armerina il 22/01/1960 (c.f. ZGR FPP 60A22 G580H) ed ivi residente in C/da Cannarozzo s.n.c., è dichiarato in contravvenzione per violazione alle disposizioni della Legge Speciale di cui all'art. 17 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i. per avere esercitato ai fini irrigui, senza titolo concessorio e/ autorizzativo ai sensi del T.U.n.1775/1933 e s.m.i. ,la derivazione di acqua dalla sorgente sita nella part. 12 del fog. 183 del Comune di P.ARMERINA.**

## ORDINA

- 1) il pagamento, entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, della sanzione comminata pari a euro 300,00 (trecento/00), mediante bollettino di c.c.p. n. 11191947 intestato al Cassiere Regionale - Banco di Sicilia di Enna - Capitolo 2301, Capo 8 (causale: sanzione violazione Art.17 del T.U. n°1775/1933 e s.m.i.);
- 2) il pagamento, entro i medesimi termini dalla predetta notifica (30gg.) del dovuto canone demaniale per l'attuata derivazione di acqua da detta sorgente, dal 2013 e al 2014, pari ad euro 23,88 (ventitre/88) utilizzando una delle seguenti modalità:
  - a) versamento diretto presso la Cassa Regionale Banco di Sicilia di Enna tramite mod. 121T ;
  - b) in alternativa tramite c/c postale n. 11191947, intestato al al Cassiere Regionale - Banco di Sicilia di Enna;in entrambi i casi è obbligatorio indicare il capitolo 2602 - capo 16 - (causale: canone demaniale e anni di riferimento 2013 e 2014).
- 3) trasmettere a questo Ufficio, entro i successivi trenta giorni, l'originale attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione edittale (euro 300,00 – trecento) e dei canoni demaniali richiesti.

### DIFFIDA

La stessa ditta ad utilizzare le acque della sorgente sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione al prelievo ai sensi del T.U. n.1775/1933 e s.m.i. ed a non alterare il regime idraulico della stessa.

Si avverte che il mancato pagamento, nei termini prescritti, della sanzione inflitta e del canone demaniale richiesto comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti per la riscossione forzata degli importi dovuti, con ulteriore aggravio di spese e competenze della procedura esecutiva.


Avverso il presente decreto – ordinanza, potrà essere presentato, entro giorni TRENTA dalla data di notifica dello stesso, ricorso gerarchico all' Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Dipartimento Regionale Tecnico -in forza all' art. 224 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i., ovvero opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell' art. 22 della predetta legge n. 689/1981 così come modificato dal D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150.

n. 205494

IL DIRIGENTE TECNICO

CAPO U.O.8

(Dr. Geol. S. Sanfilippo)



EMM 03 NOV. 2016

L'INGEGNERE CAPO  
(Ing. Egidio Marchese)

